## CXIV.

# TORNATA DEL 5 GIUGNO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Congedi — Il presidente comunica che il ministro di agricoltura, industria e commercio ha delegato a rappresentarlo il proprio sotto-segretario di Stato - Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nelle sedute precedenti — Il presidente del Consiglio annunzia che il Ministero ha rassegnate le sue dimissioni nelle mani di Sua Maestà — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay - Discussione del progetto di legge: Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia -Domanda d'informazioni del senatore Canonico e risposta del ministro degli affari esteri — Rinvio alla votazione segreta del disegno di legge predetto; alla quale sono pure rinviati i due sequenti posti successivamente in discussione: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una proroga quinquennale dei tribunali della riforma»; « Dichiarazione del 20 settembre 1893, addizionale alla Convenzione internazionale di Berna per trasporti delle merci per strade ferrate» (dopo osservazione del ministro dei lavori pubblici); cinque progetti per approvazioni di maggiori assegnazioni e corrispondenti diminuzioni sopra capitoli degli stati di previsione delle spese di alcuni Ministeri per l'esercizio 1893-94; ed il progetto di legge: « Convalidazione del decreto reale con cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1893-94 — Discussione del progetto di legge: «Nuova ripartizione di spese autorizzate per opere idrauliche straordinarie» — Spiegazione del ministro dei lavori pubblici, cui risponde il senatore Brioschi, relatore — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: « Trasmissione a distanze delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per usi industriali » — Considerazioni del senatore Rossi Alessandro, cui risponde il sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio — Approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge, dopo osservazioni del senatore Rossi Alessandro sugli articoli 1, 2, 4 e 6 — Approvazione per articoli, del progetto di legge: « Provvedimenti in favore di alcuni comuni delle provincie di Cagliari e Sassari e di privati danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1892» — Proposta del sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di rimandare la discussione del progetto di legge sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno ed in Sicilia togliendolo dall'ordine del giorno, approvata — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

La seduta è aperta alle ore 14 e 35.

Sono presenti tutti i ministri, meno quello della istruzione pubblica. Più tardi interviene il sotto-segretario di stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge il pro-

cesso verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Finali di una Commemorazione

del conte Cavour da lui fatta a Cesena nella festa nazionale del 1894;

Il senatore Alfieri del libro *Pensieri ed intenti di educazione patriottica* scritto dal signor Otto Corsi;

Il preside del R. ginnasio Scipione Maffei di Verona della pubblicazione *In memoria dell'a*bate prof. cav. I. Angeleri;

Il prefetto di Piacenza degli Atti del suo Consiglio provinciale per l'anno 1893;

Il preside del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, del fascicolo III, vol. XVII delle *Memorie* di quell'Istituto

## Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i signori senatori: Faraggiana, Colombini, Rossi Angelo, Rossi Gerolamo, Fornaciari, Compagna Pietro, Compagna Francesco, De Mari, Lovera, Sole, Righi e Gagliardo.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro di agricoltura e commercio, con due lettere significa alla Presidenza del Senato che, dovendo sostenere la discussione del bilancio del suo Ministero alla Camera, delega il sotto-segretario di Stato onorevole Adamoli a sostenere avanti il Senato del Regno quelle dei disegni di legge: «Trasmissione a distanza delle correnti elettriche», e « Sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno e in Sicilia ».

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1892 93;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 3,437,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per L. 150,000 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 500,000 riguardante provvedimenti di sicurezza pubblica in Sicilia;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 82,435 e di diminuzione di stanziamento per L. 67,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 32,300 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma uguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Brescia, Livorno, Massa Carrara ed altre ed ai comuni di Forenza, Laurino, Lugnano, Ottati, Valguarnera, Camino, Cantarana ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Conversione in legge di 10 decreti reali autorizzanti alcuni comuni ed alcune provincie ad eccedere con la sovrimposta la media triennale 1884-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95.

Avverto che i quattro progetti per approvazioni di maggiori assegnazioni saranno votati in una sola coppia d'urne, come pure saranno votati in una sola coppia d'urne i due progetti per « Autorizzazione ad alcune provincie e ad alcuni comuni ad eccedere con la sovrimposta la media triennale 1884-86 », e quello « Conversione in legge di dieci decreti reali autorizzanti alcuni comuni ed alcune provincie ad eccedere con la sovrimposta la media triennale 1884-86 », secondo stabilisce il regolamento.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

## Comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho l'onore d'annunziare al Senato che il Ministero ha rassegnato le dimissioni

nelle mani di Sua Maestà. Il Re si è riservato di prendere le sue deliberazioni.

I ministri restano al loro posto per il disbrigo degli affari ordinari e per la pubblica sicurezza.

Prego il Senato di voler continuare la discussione dei bilanci i quali, come atto amministrativo, è bene siano votati prima del 30 giugno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri delle sue comunicazioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge di un solo articolo: «Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay» (N. 235).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dei progetti che sono all'ordine del giorno.

Il primo è: Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay. Prego di dar lettura del disegno di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

## Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Paraguay, sottoscritto ad Assunzione il 22 agosto 1893 e le cui ratifiche vennero scambiate il.....

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia » (N. 236).

PRESIDENTE: Viene ora in discussione il progetto di legge intitolato: Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra-l'Italia e la Colombia.

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

### Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia e scambio di note annesso, firmato a Bogotà il 27 ottobre 1892 e le cui ratifiche vennero scambiate addi.....

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Senatore CANONICO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Poichè dobbiamo occuparci un momento della Colombia, io pregherei l'onor. ministro degli affari esteri di dire, se è in grado di farlo, a qual punto si trovi la vertenza fra il Governo del Re e il Governo colombiano relativa all'affare Cerruti.

Io certamente non mi permetterei di fare una tale preghiera, se si trattasse di una questione vergine, oppure soltanto d'interesse privato.

Ma è una questione questa, che dura da nove anni, e che oramai interessa anche il decoro del nostro paese.

Dopo il lodo, che si fece a Madrid nel gennaio 1888, vi furono parecchie trattative, come il ministro degli esteri sa molto meglio di me. È risultato che la ditta Cerruti aveva un attivo netto di più milioni: il Governo del Re a più riprese, ed anche in Parlamento, riconobbe il buon diritto del Cerruti: lo stesso Governo colombiano riconobbe dal suo lato di avere obblighi verso di lui; tanto è vero, che gli ebbe già a dare a conto somme abbastanza considerevoli. Intanto però la vertenza si prolunga, senza che si venga mai ad una conclusione definitiva; e la famiglia Cerruti si trova in condizioni tutt'altro che floride.

Io sono intimamente convinto che l'onorevole ministro degli esteri farà quanto è in lui per tutelare ad un tempo gl'interessi del Cerruti ed il decoro del Governo italiano; ma ad ogni modo sarò grato all'onorevole ministro se nella sua cortesia vorrà dire a questo proposito una parola rassicurante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

BLANC, ministro degli affuri esteri. La vertenza fra il Governo del Re ed il Governo di Colombia per gl'interessi del signor Cerruti dura da molti anni. Si credette di averla avviata ad una soluzione definitiva, quando i due Governi se ne rimisero alla mediazione del Governo spagnuolo, dalla quale risultò il lodo, con cui si riconobbe in massima il diritto del

signor Cerruti da far valere davanti ad una Commissione arbitrale da riunirsi in Colombia.

Senza volerne far carico all' interessato, poichè egli deve essere giudice di quanto gli conviene, debbo in via di fatto notare che il signor Cerruti non credette di presentarsi alla Commissione medesima; nè furono comunicati alla Commissione i documenti necessari per pronunciare la sentenza, che avrebbe dato pratica efficacia alla mediazione spagnuola.

Una indennità in acconto di 250,000 lire fu versata pel signor Cerruti dal Governo colombiano al Governo italiano, quando l'onor. Crispi reggeva il Ministero degli affari esteri.

Secondo il lodo di Madrid, il signor Cerruti si trova in una favorevole condizione di diritto; ma finora non si è potuto ottenere che il Governo colombiano desista dalla sua opposizione, che si fonda sul fatto che il Cerruti non si presentò alla Commissione.

Interrogato nell'altro ramo del Parlamento su questa vertenza, presi l'impegno di avviare la cosa ad una risoluzione definitiva. Non potevasi tornare sul lodo di Madrid, per non dar luogo a quistioni d'interpretazioni che, come il Senato sa, non sono ammissibili in materia arbitrale. Abbiamo dunque diretto al Governo spagnuolo i nostri sentiti ringraziamenti per l'ufficio di mediatore pienamente adempiuto; e, chiuso quel periodo, abbiamo proposto alla Colombia una sentenza arbitrale, che coprisse tutto il terreno del reclamo, che definisse quale parte di questo reclamo debba esser giudicata dai tribunali colombiani, giacchè il Governo di Colombia aveva negli ultimi anni sostenuto che tutta la questione doveva ormai essere definita dai suoi tribunali, e quale parte sia di competenza internazionale e diplomatica, e debba essere sciolta in via dell'arbitrato stesso.

Posso dire senza indiscrezione che, dalle ultime comunicazioni scambiatesi, vi è luogo a ritenere probabile il consenso della Colombia, a deferire la quistione, così posta in termini definitivi, ad una potenza che gode in alto grado tutta la fiducia dei due Governi.

Dunque ho speranza che la soluzione possa essere ottenuta in un tempo non troppo lungo. Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onor. ministro degli affari esteri degli schiarimenti che ha vo-

·luto darmi e mi auguro, come egli desidera, che la vertenza possa avere presto una giusta ed efficace soluzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio alla votazione segreta dell'articolo unico del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una proroga quinquennale dei tribunali della riforma » (N. 225).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una proroga quinquennale dei tribunali della riforma.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

### Articolo unico.

È mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1899 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3<sup>a</sup>), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3<sup>a</sup>), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3<sup>a</sup>), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3<sup>a</sup>), e 13 dicembre 1891, n. 706.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Dichiarazione del 20 settembre 1893 addizionale alla Convenzione internazionale di Berna, per trasporto delle merci per strada ferrata » (N. 238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Dichiarazione del 20 settembre 1893 addizionale alla Convenzione internazionale di Berna, per trasporto delle merci per strada ferrata.

Prego di dar lettura del progetto di legge.
Il senafore, segretario, CENCELLI legge:

### Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione del 20 settembre 1893, addizionale alla Convenzione internazionale di Berna del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su questo disegno di legge il signor ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Leggo nella relazione della Commissione queste parole:

«Il vostro Ufficio centrale unisce le sue raccomandazioni a quelle della Camera, affinchè il Governo voglia dare a questo articolo sollecita esecuzione, introducendo nelle leggi sui trasporti ferroviari quella uniformità che è richiesta dai bisogni del commercio e dall'utilità generale ».

Mi credo in dovere di dichiarare, che il ministro dei lavori pubblici si associa di buon grado a queste raccomandazioni e le fa sue. Aggiungerò anzi, che intorno a questo argomento, che pare molto semplice, ma non è, si lavora da più di un anno; ma siccome è un esame minuto ed intricato quello che si deve fare sui molti articoli delle tariffe, non si è ancora arrivato ad una soluzione, che deve aver luogo di concerto colle Società esercenti. Spero però che presto il desiderio dell' Ufficio Centrale potrà essere esaudito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Canonico.

Senatore CANONICO, relatore. Ringrazio a nome dell' Ufficio centrale l'onor. ministro dei lavori pubblici delle sue dichiarazioni.

Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori inscritti la discussione è chiusa.

Il disegno di legge essendo di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Minvio allo scrutinio segreto di cinque progetti di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su diversi capitoli dei bilanci 1893-94, di alcuni Ministeri (N. 240, 232, 231, 233, 230) e del progetto di legge: « Convalidazione del decreto reale con cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1893-94 » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 297,500 e diminuzioni di stanziamenti per L. 299,000 su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1893-94.

Si dà lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

### Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 297,500 e le diminuzioni di stanziamento di L. 299,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1893-94, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

legișlatura XVIII —  $1^a$  sessione 1892-94 — discussioni — tornata del 5 giugno 1894

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1893-94.

| Somma   | ,              |                  |                    |                     |                       |                      |                      |                           | OLI          | TIG     | C A     |                    |   |                       |  |
|---------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|---|-----------------------|--|
|         |                |                  | ·                  |                     |                       |                      |                      | ione                      | inaz         | e n o m | D e     |                    | ,   |                       | Num.   |
|         |                |                  |                    |                     |                       |                      |                      | azioni                    | assegu       | giori : | Magg    |                    |   |                       |  |
| 7,50    |                | o                |                    | •                   |                       |                      |                      |                           |              | •       |         |                    | ali .                                     | Spese cası            | 10   |
| 30,00   |                | •                | •                  |                     | •                     |                      |                      |                           |              | · .     | antile  | rina merca         | e della ma                                | Spese var             | 14   |
| 80,00   |                |                  |                    | •                   | •                     |                      |                      | à                         | onibilit     | n dispo | ed in   | in riserva         | mamento,                                  | vavi in ai            | 18   |
| 180,00  |                |                  |                    | •                   | •                     |                      | •                    | •                         |              |         | ne .    | navigazio          | sile per la                               | Zarbon fos            | 34   |
| 297,50  |                |                  |                    | •                   |                       |                      |                      |                           |              |         |         |                    |   |                       | The statement of the st |
|         |                |                  |                    |                     |                       |                      | to.                  | ziame                     | li stan      | zioni d | ninazi  | Din                |   |                       |  |
| 32,00   |                |                  |                    | •                   |                       |                      | •                    |                           |              | •       | Asse)   | e (Spese f         | - Personal                                | Iinistero             | 1  |
| 4,00    | revi-          | cio di           | Uffic              |                     | navi                  | ille .               | ni d                 | diseg                     | per i        | mitato  | - Com   | marina -           | iperiore di<br>Sp <i>ese fisse</i> )      | onsiglio s<br>sione ( | 3  |
| . 10,00 |                |                  |                    | ,                   |                       |                      |                      |                           |              | •       |         |                    | ampa .                                    | pese di st            | 6  |
| 10,00   |                |                  |                    |                     |                       |                      |                      |                           | se)          | ese fis | o (Spe  | ie di porto        | capitaner                                 | orpo delle            | 11   |
| 30,000  | oscafi<br>3547 | ai pir<br>35, n. | one a<br>188<br>ge | arbo<br>bre<br>legg | rto c<br>icem<br>etta | spor<br>6 d<br>li da | li tra<br>gge<br>one | ne e<br>alla le<br>esecuz | ·<br>ieneios | li nor  | mi di   | ana a nra          | li costruzi<br>relieri merc<br>3°) — Spes | omnensi               | 17   |
| 65,000  |                | •                |                    |                     |                       |                      |                      |                           |              |         |         |                    | equipagg                                  |                       | 23   |
| 4,000   |                |                  |                    |                     |                       |                      | ٠                    |                           |              |         | •       |                    | ontabile .                                | ersonale (            | 26   |
| 25,000  |                |                  | •                  |                     |                       |                      |                      |                           | zione        | uminaz  | ed illu | guardia $\epsilon$ | o, corpi di                               | asermagg              | 31   |
| 9,000   |                |                  | •                  |                     |                       |                      |                      |                           | •            | ale     | ospeda  | ateriali d'o       | cura e ma                                 | iornate d             | 32   |
| 50,000  |                | iabili           | vari               | rse                 | dive                  | ese                  | e sp                 | ilitare                   | ale m        | person  | e al p  | Competenz          | narina — (                                | tituti di 1           | 37   |
| 10,000  |                | • (              |                    |                     |                       |                      | •                    |                           |              |         |         |                    | narina — S                                |                       | 38   |
| 50,000  |                | •                |                    |                     |                       |                      |                      | • .                       |              | ٠       | . •     | . materiali        | rasporti di                               | pese per              | 44   |
|         |                |                  |                    |                     |                       |                      |                      |                           |              |         |         |                    |   |                       | 1  |

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, essendo di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di aumenti e di corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto ed a quelle pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Si dà lettura del progetto di legge:.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

(V. Stampato N. 232).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### Art. 1.

·Sono approvati gli aumenti di lire 740,000 e le diminuzioni per somma eguale, di cui alla tabella annessa alla presente legge, alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese dell'Amministrazione del fondo pel culto durante l'esercizio finanziario 1893-94.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvati gli aumenti di lire 60,000 e le diminuzioni per somma eguale di cui alla tabella annessa alla presente legge, alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Legislatura XVIII —  $1^a$  sessione 1892-94 — discussioni — tornata del 5 giugno 1894

Tabella degli aumenti e delle diminuzioni da portarsi alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese dell'Amministrazione del fondo pel culto ed a quelle del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma durante l'esercizio finanziario 1893-94.

|      | CAPITOLI   | Somma            |
|------|--|------------------|
| Num. | Denominazione  |                  |
|      | I. — Amministrazione del fondo pel culto   |                  |
|      | . Maggiori assegnazioni.   |                  |
| 2    | Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) ·  | 15,00            |
| 8    | Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali   | 5,80             |
| 9    | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria  | 4,20             |
| 21   | Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese pei terreni  | 10,000           |
| 22   | Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)  | 20,000           |
| 33   | Assegni transitori al clero (Spese fisse ed obbligatorie)  | .25,000          |
| 37   | Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, di altre leggi precedenti, ai titolari dei benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria) | 160,000          |
| 51   | Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036                          | 500,000          |
| -    | Diminuzioni di stanziamento.   | 740,000          |
| 28   | Pensioni monastiche ed assegni vitalizi, ecc. (Spese fisse)  | 435,000          |
| 29   | Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti dei benefici e cappellanie soppressi (Spese fisse)  | 16 <b>5</b> ,000 |
| 30   | Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali provenienti dalle cessate Casse ecclesiastiche (Spese fisse)   | 80,000           |
| 43   | Spesa per gli ispettori straordinari provinciali (Spese fisse)   | 35,000           |
| 47   | Spesa straordinaria per lavori statistici, ecc.  | <b>2</b> 5,000   |
|      |  | 740,000          |
|      | II. — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.   | .10,000          |
|      | Maggiori assegnazioni.   |                  |
| 14   | Riparazioni ordinarie ai fabbricati.   | 30,000           |
| 33   | Riparazioni straordinarie ai fabbricati  | 30,000           |
|      | <del> </del>   | 60,000           |
|      | Diminuzioni di stanziamento.   |                  |
| 19   | Pensioni monastiche e assegni vitalizi, fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero   | 30,000           |
| 35 . | Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi  | 30,000           |
|      | (Annoveto)   | 60,000           |

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Approvazione di un'assegnazione straordinaria di L. 2502 73 per provvedere al pagamento di spese arretrate riguardanti il trasporto di stampati, e di una diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94.

Si dà lettura del disegno di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

## Articolo unico.

È approvata l'assegnazione straordinaria di L. 2.502 73 da inscriversi ad un nuovo capitolo da instituirsi col n. 113 ter e colla denominazione: « Nolo dovuto alla Società di navigazione generale italiana per trasporto di stampati in servizio dell'Economato generale pel periodo dal 1º luglio 1886 al 30 giugno 1893 », nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, e la diminuzione di stanziamento per una somma eguale sul capitolo 85: « Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazioni di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrali e provinciali, vestiario degli uscieri ed inservienti, e spese minute relative al servizio dell' Economato generale », dello stato di previsione medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Viene ora l'altro disegno di legge: Approvazione di un maggiore assegno di L. 12,000 al

capitolo 113 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94 (Spese della Commissione d'ispezione degli Istituti di emissione).

Si dà lettura del progetto. Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

## Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 12,000 da portarsi al capitolo n. 113 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1893-94 avente la denominazione: Spese per la Commissione di ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori inscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 248,600 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94.

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

## Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 248,600 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1893 94, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

legislatura xviii — 1° sessione 1892-94 — discussioni — tornata del 5 giugno 1894

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94.

|   | CAPITOLI  | Somma   |
|---|---|---|
| Num.                                      | Denominazione   |   |
|   | Maggiori assegnazioni.  |   |
| 4   | Ministero - Personale straordinario   | 15,000  |
| 5   | Ministero - Spese d'ufficio   | 32,200  |
|   | Intendenze di finanza - Personale straordinario   | 68,000  |
| . 16                                      | Spese per gratificazioni e rimunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'Amministrazione centrale ed esterna del catasto  | 2,000   |
| 23  | Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio   | 37,000  |
| 24  | Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria.  | 4,400   |
| 52  | Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali  | 50,000  |
| 63  | Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo   | 40,000  |
|   |   | 248,600   |
|   |   |   |
|   | Diminuzioni di stanziamento.  |   |
| 15  | Diminuzioni di stanziamento.  Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  | . 2,000   |
| 15<br>28                                  |   | ,   |
|   | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  | 35,000  |
| 28  | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa   | 35,000<br>3,000   |
| 28<br>29                                  | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa   | 35,000<br>3,000<br>5,000  |
| 28<br>29<br>35                            | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa   | 35,000<br>3,000<br>5,000<br>40,000  |
| 28<br>29<br>35<br>60                      | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa.  Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.  Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.  Personale di ruolo degl'ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).  Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale: riparazione e manutenzione.   | 35,000<br>3,000<br>5,000<br>40,000<br>5,000                                     |
| 28<br>29<br>35<br>60                      | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa   | 35,000<br>3,000<br>5,000<br>40,000<br>5,000<br>3,000                            |
| 28<br>29<br>35<br>60<br>107               | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa.  Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria  Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.  Personale di ruolo degl'ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)  Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale: riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria)  Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)  Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio delle coltivazioni dei magazzini dei tabacchi  | 35,000<br>3,000<br>5,000<br>40,000<br>5,000<br>3,000                            |
| 28<br>29<br>35<br>60<br>107<br>112        | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa.  Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria  Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.  Personale di ruolo degl'ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)  Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale: riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria)  Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)  Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture  | 35,000<br>3,000<br>5,000<br>40,000<br>5,000<br>600<br>5,000                     |
| 28<br>29<br>35<br>60<br>107<br>112<br>125 | Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse).  Spese di stampa.  Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria  Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.  Personale di ruolo degl'ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)  Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale: riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria)  Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)  Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture  Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) | 2,000<br>35,000<br>3,000<br>5,000<br>40,000<br>5,000<br>600<br>5,000<br>105,000 |

LEGISLATURA XVIII — 1º SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1894

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi
oratori iscritti, la discussione è chiusa e trattandosi di un progetto di legge che consta di un
solo articolo, si voterà poi domani a scrutinio
segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto reale con cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1893-94.

Prego di dar lettura del disegno di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

## Articolo unico.

È convalidato il regio decreto 28 marzo 1894, n. 117, con cui venne autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 3,038 da portarsi in aumento al capitolo n. 133-bis « Interessi decorsi sopra una rendita consolidata da ricostituirsi in conseguenza di giudizio contro il Tesoro dello Stato » del bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Nuova ripartizione di spese autorizzate per opere idrauliche straordinarie » (N. 223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Nuova ripartizione di spese autorizzate per opere idrauliche straordinarie.

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge.

(V. Stampato N. 223).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

Senatore SARACCO, ministro dei lavori pubblici. Sento che mancherei ad uno stretto dovere di cortesia e di convenienza se tralasciassi di esprimere una parola di schietto ringraziamento alla Commissione permanente di finanze, e specialmente al suo egregio relatore, per le cortesi e lusinghiere parole rivolte all'indirizzo dell'ex ministro dei lavori pubblici.

Farò una semplice dichiarazione ed è questa: che cioè, ministro o senatore, dichiaro di essere in perfetta comunione di pensieri e di idee con quelle manifestate nella relazione dettata dall'onorevole Brioschi. Penso anzi di avere in parte cercato di attuare il suo pensiero in un progetto di legge che ho già avuto l'onore di presentare alla Camera elettiva nella seduta di ieri intorno ad alcune opere idrauliche che si tratta di eseguire.

La Commissione permanente di finanze ed il suo dotto relatore, sanno meglio ancora di me che abbiamo molte leggi le quali sono uscite dal voto di Parlamenti in condizioni finanziarie molto diverse dalla presente.

Credo però che non si possa rimediare ai mali della presente situazione con semplici provvedimenti di cassa. La Commissione non lo crede, ed io lo credo ancor meno. Evidentemente se qualche cosa si ha da fare, bisogna decidersi a ritoccare molte leggi, alcune delle quali organiche.

È inutile ad esempio sperare che le spese delle quali si parla in questo disegno di legge possano essere ridotte con benefizio della finanza se non si pensa a ritoccare la legge sui porti che una prima volta è già stata ritoccata dal Senato. Tutti sentono invece che innanzi al numero stragrande di porti che dobbiamo mantenere, i fondi che abbiamo attualmente in bilancio sono affatto insufficienti per una buona manutenzione di tutti.

Bisogna dunque, se realmente si vuol fare seriamente, che lo Stato si contenti di portare la sua attenzione sui porti di interesse veramente nazionale.

Dette queste poche cose, io mi associo un'altra volta alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore.

Senatore BRIOSCHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, relatore. Dirò due sole parole per ringraziare l'onorevole ministro della benevolenza con la quale ha accolto i consigli della Commissione permanente di finanze, e per augurargli che possa continuare al posto in cui si trova, e che questi consigli possano essere applicati da lui con l'energia della quale senza dubbio è capace.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Le spese autorizzate dalla legge 2 luglio 1890, n. 6936, per la sistemazione del Tevere urbano, dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, e dalla legge 14 luglio

1889, n. 6280, per l'esecuzione di nuove opere marittime e lacuali saranno ripartite negli esercizi finanziari dal 1894-95 in poi, secondo è indicato nella unita tabella.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel bilancio 1895-96 saranno inscritte lire 136,500 in aumento al fondo delle Altre opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzione di nuovi fari e segnali, contemplato nel n. 19 della tabella E, annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333; e la somma di lire 350,000 stornata con legge 2 luglio 1891, n. 353, sarà reintegrata al fondo stesso, e così ripartita: L. 150,000 nel 1896-97, L. 100,000 nel 1897-98 e L. 100,000 nel 1898-99.

legislatura xviii — 1° sessione 1892-94 — discussioni — tornata del 5 giugno 1894

38,953,000 2,599,500 636,500 54,961,850 97,150,850 totale Stanziamento Tabella indicante la nuova ripartizione delle spese già autorizzate per opere idrauliche straordinarie per le somme che restano a stanziarsi, 2,453,000 8,500,000 8,500,000 8,648,350 2,453,000 1905-06 ⋄ ҳ ^ 2,500,000 6,148,3501904-05 ⋄ 3,500,0005,000,000 1903-04 夵 ҳ AMMONTARE DELLO STANZIAMENTO DA FARSI NEGLI ESERCIZI 5,000,0003,500,0001902-03 ⋄ 夵 8,500,000 3,500,000 5,000,000 1901 - 02⋄ termine. 8,500,000 3,500,000 5,000,000 1900-01 cominciando dall'esercizio 1894-95 fino al ⋄ ҳ 8,500,000 3,500,000 5,000,0001899-1900 ^ 8,500,000 3,500,000 4,900,000 100,000 1898-99 ^ 4,900,000 8,500,000 3,500,000 100,000 1897-98 ⋄ 9,200,000 3,500,000 4,850,000 150,000 700,000 1896-97 9,799,500 4,863,500 3,500,000 136,500 1,299,5001895-96 7,550,000 2,500,000 600,000 4,300,000 150,000 1894-95 zione del porto di Genova - Leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519. Nuove opere marittime e lacuali – Legge 14. luglio 1889, n. 6280. Sistemazione del Tevore urbano - Legge 2 lu-glio 1890, n. 6936 . . rittime – Legge 23 lu-glio 1881, n. 333 Ampliamento e sistema-Opere straordinarie madelle opere e delle leggi che le autorizzano INDICAZIONE Totali (Approvato). Dal 266 al 285 • parte del 295 262 parte del 295 261,265 e parte del 295 220, 221 e 304 Capitoli del bilancio 1893–94

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Trasmissione a distanze delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per usi industriali » (N. 224).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il progetto di legge intitolato: Trasmissione e distanze delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per usi industriali.

Prego dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, CENCELLI legge. (V. Stampato N. 224).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. È doloroso, o signori, che una legge di questa natura debba discutersi in tempo d'interregno ministeriale.

Io non credo che al Governo del nostro paese mancherà il pilota pronto e valido, e chiunque sieda a quel banco a rappresentare gl'interessi portati da questo progetto di legge avrà a cuore di tener conto per sè, o di trasmettere al suo successore la discussione che oggi avrà luogo.

Il Senato guarda al paese che lavora ed aspetta, ed io adempirò il mio dovere per esporre ai colleghi, intorno al progetto, tutte quelle considerazioni che un lungo studio sul medesimo mi consiglia di dire.

Questa legge così modesta in apparenza è una legge della più alta importanza che ha suscitato in tutti i gruppi industriali ed agricoli del paese una grande e legittima aspettativa.

È ancora un nuovo splendore della scienza che viene ad illuminare il Parlamento italiano! Scienza non ideale, non astratta, ma feconda di bene, più rimunerativa di una miniera d'oro, la quale, una volta esaurita, resta nulla.

Dei nostri colleghi quelli che sono intervenuti domenica scorsa alla lettura della relazione del professore Galileo Ferraris intorno alle moltiplici manifestazioni della elettricità, nella forza, nel suono, nel calore, nella luce, e intorno alla trazione elettrica, dovranno persuadersi che le ultime ombre dell'empirismo industriale scompariscono dinanzi alla civiltà; e iufatti lo scienziato professore disse che i laboratori delle officine elettriche sono veri laboboratori civili.

Anche la ostentata divisione del lavoro per via di natura, o signori, va anch'essa a diventare una utopia.

Oramai i trovati della scienza, la rapidità dei trasporti, il basso costo dei noli, mettono l'industria alla portata di tutti gli uomini studiosi.

L'Italia che un giorno era maestra di tutti tornerà ad esserlo di nuovo nell'industria; poichè non c'è a dubitarne: il lavoro va ad essere il vero elemento dinamico della futura società civile.

La potenzialità delle nazioni oggidì non consiste più nei loro monumenti o nella loro coltura classica, (abbondano gli esempi di antiche civiltà perente), ma principalmente consiste nella forza di resistenza che sanno imprimere alle medesime, le loro istituzioni economico-sociali.

È la economia coi suoi numeri che oggi governa il mondo, e la civiltà ne diventa la conseguenza. Esempi moderni l'Inghilterra e l'America del Nord.

Son questi i disegni di legge voluti dai Parlamenti moderni.

Le leggi puramente sociali non possono essere della civiltà se non l'elemento meccanico; spesso avviene che le leggi sociali invece di costituire un compromesso come da molti si spera, diventano un conflitto. Coselle! Bonghi le chiamò un giorno alla Camera dei deputati: un quid nugarum!

Insomma, o signori, più che mai oggi la società corre la sua strada; le leggi devono secondarla, non possono arrestarla; è come un gran fiume che non s'arresta pei molini che si piantano attraverso alle sue sponde.

Egli è ispirandomi a riflessioni di questa natura che io voleva rendere plauso ai due ministri che hanno presentato questo progetto di legge, uno dei quali mi doveva rappresentare il lavoro, l'altro mi doveva rappresentare il diritto. E non basta ancora allo sviluppo integrale di questa legge se non c'entra per terzo, omne trinum est perfectum, l'onor. Saracco o chi lo sostituirà, se mai, ai lavori pubblici. Perchè quando vorremo applicare le correnti elettri-

che alla trazione, allora sarà necessario il concorso del ministro dei lavori pubblici.

Intanto mi piace che sia resa giustizia, con questo progetto, al valore industriale d'Italia. Ed io posso dirvi che anche durante la crisi diuturna che ci opprime, l'Italia lavora: che nell'anno 1893 si sono introdotti nei soli tessili 24 milioni di più del 1892 in materie prime. E continua lo stesso movimento lusinghiero anche nei primi quattro mesi del 1894.

Nella Lombardia e nella Liguria entro quest'anno si piantano dai cotonieri altri seimila telai in aggiunta, mentre il paese eminentemente manifatturiero che ci fornisce il carbone che noi non abbiamo, è costretto a far delle leggi di lavoro sui famosi tre otto.

. Noi non siamo ancor là, la Dio mercè, nè mi spiace che il relatore, secondo natura gli dettava, adoperasse un'espressione patriottica nella sua relazione, là dove disse: che si schiverà con questa legge un gravissimo tributo che il paese annualmente paga allo straniero:

Infatti, politicamente i popoli devono essere amici, ma nelle questioni economiche non prevale tal sentimento, domina l'interesse. Fu. forse troppo brusca l'espressione di Bismarck che disse: « Apro le dogane quando ho bisogno di un prodotto; le chiudo quando non ne ho il bisogno »; ma rimane un'espressione sincera dal punto di vista economico, quando sia resa possibile.

Intorno a questo progetto di legge, quando venne trattato negli Uffici, io mi sono trovato in una condizione singolare, perchè eletto commissario nel terzo Ufficio, che era piuttosto numeroso, ebbi tutti i voti favorevoli malgrado che io propugnassi diverse modificazioni per migliorare la legge, ed anche delle aggiunte per renderla integrale. Ma venuto a sedere in mezzo ai miei colleghi dell' Ufficio centrale, li ho trovati, tutti contrari; ed allora sono venuto in questa persuasione che il medesimo convincimento prevalesse e nell'Ufficio mio e nell'Ufficio centrale a favore della legge, ma con questa differenza che gli uni apprezzavano i miglioramenti possibili; gli altri pensarono che una legge: come questa che alle nuove esigenze provvede in gran parte, non si dovesse comprometterla col farla tornare all'altra Camera, ancora in sospeso: si vedesse piuttosto di dare si miglioramenti la forma di raccomandazioni.

Alle quali considerazioni essendomi sottomesso, mi propongo di esporre al Governo, all'Ufficio centrale ed al Senato quali sarebbero le modificazioni che io vorrei, come raccomandazione, fossero accettate nel regolamento oppure nella nuova legge più estensiva che il ministro Boselli all'altra Camera già prometteva di studiare senza indugio.

Volendo intanto considerare la presente dal solo aspetto economico, occorre avvertire che nell'anno 1893 si sono importate 3,724,000 tonnellate di carbone del valore di 92 milioni e mezzo, aggiungendo ai quali i prodotti fossili nazionali arriviamo a sorpassare il consumo di 110 milioni che possono essere in buona parte sostituiti dalla elettricità.

Il Bodio distribuisce nel riparto seguente sopra a cento la quantità del carbone che si consuma in Italia:

26.44 in macchine a vapore industriali agricole;

26.44 in fornaci e fonderie;

17.79 in ferrovie, e tramvie;

17.29 in luce (non compreso però il calore);

6.38 in navigazione mercantile;

0.77 in marina da guerra;

0.72 in opifici dello Stato;

4.17 a diversi = 100;

da cui si deduce che\_almeno il 60 per cento, cioè 66 dei 110 milioni annui di forze che adesso adoprano il carbone saranno sostituite a poco a poco dall'impiego della elettricità. Se non che questo aumenterà in una proporzione molto maggiore che non aumenta il consumo del carbone. E per numerare la potenzialità delle forze idrauliche in cavalli-vapore (è ancora il Bodio che cito), al 30 giugno 1890 esistevano investiture di cavalli-vapore idraulici in tutto il Regno potrebbe dirsi 496,320. Appena un decimo di quanto ci possono fornire i nostri salti alpini ed appenninici.

Ma non è tanto da considerarsi il vantaggio materiale di risparmio, da estendersi alla luce ed al calore, quanto è l'avvenire promettente.

Scopo immediato, della legge è quello di pareggiare le concessioni fatte alle servitù degli acquedotti dal Codice civile, con quelle derivanti dalle correnti elettriche.

Il relatore dell'altro ramo del Parlamento diceva:

«La legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità provvede già abbastanza per quanto riguarda le trasmissioni delle correnti elettriche destinate a scopo di pubblico vantaggio. Anzi il nostro Consiglio di Stato espresse ripetutamente il parere che si potesse considerare siccome esistente l'estremo della pubblica utilità per far luogo alla applicazione della legge speciale sulla materia, quando la trasmissione della corrente elettrica fosse destinata a dare la forza motrice necessaria alle industrie che si svolgevano in una importante zona di territorio.

« Lo stesso Codice civile regola la servitù coattiva di acquedotto anche nel caso in cui la imposizione di questa servitù sia necessaria per lo svolgimento di industrie agricole o manifatturiere di interesse puramente individuale.

« Ma nessuna disposizione legislativa regola la trasmissione a distanze delle correnti elettriche, cioè nessuna disposizione vigente autorizza la occupazione o l'use della proprietà privata e delle vie di comunicazione pubbliche, allorquando la trasmissione ha unicamente per iscopo la utilità individuale, vale a dire l'impiego di una località lontana, delle energie elettriche sviluppate in altro luogo, a beneficio individuale ».

Dall'esposto si vede che eravamo giunti oramai a mezza via. Il principio già ammesso, occorreva bensì non turbare troppo il diritto privato, ma conveniva anche metterlo in armonia con lo spirito moderno e sovratutto colle scoperte straordinarie della scienza in questi ultimi tempi.

Dall' aggruppamento di tante utilità individuali scaturisce un beneficio pubblico complessivo. E questo è talmente penetrato nella coscienza pubblica che oggi le stesse discipline vigenti per gli acquedotti vengono trovate troppo onerose; onde nell'altro ramo del Parlamento fu adottato un ordine del giorno che vado a riferire al Senato.

Riporto di nuovo le parole del relatore Giovannelli:

« La legge 10 agosto 1884, n. 2644, serie 3<sup>a</sup>, sulla derivazione delle acque pubbliche, venne formata allorquando la trasmissione a grandi distanze delle energie elettriche era ancora oggetto di studio nei laboratori scientifici e

non pareva prossima l'epoca in cui si sarebbe portata, con grande vantaggio, nel campo industriale ».

L'ordine del giorno fu questo: « La Camera invita il Governo a rendere più accessibile agli industriali l'uso delle acque pubbliche, modificando le relative tasse di derivazione sia nel loro importo, che nella loro decorrenza ».

In seguito a che il ministro di agricoltura nella seduta 28 aprile p. p. fece alla Camera elettiva la promessa di presentare in tal senso apposito schema di legge.

Nè fu la Camera soltanto a chiedere la mitigazione della legge del 1884.

L'onorevole Boselli ad una simile domanda fattagli dalla Società promotrice dell'industria nazionale di Torino, che riporterò in nota negli atti (1), rispose che stava concretando con l'onorevole collega delle finanze le riforme da introdursi in proposito nella legge 10 agosto 1884 per la derivazione delle acque pubbliche.

Nessuno immaginava a quell'epoca i progressi che avrebbe fatto l'applicazione pratica della elettricità, se già il citato professor Ferraris, l'udimmo dire che il 1881 è un'epoca a quest'ora molto remota per i progressi delle energie elettriche; imaginatevi cosa saranno per essere nel 1901!

Frattanto conveniva informarvi il Codice civile poichè si tratta di due applicazioni diverse; quella degli acquedotti e quella delle correnti elettriche hanno esigenze di una natura affatto

(1) 1ª Venga ridotto il canone stabilito dall'art. 14 della legge 10 agosto 1884 per la derivazione delle acque pubbliche, e ne sia fissata la decorrenza a partire da un'epoca posteriore di almeno cinque anni al collaudo richiesto a senso dell'articolo 28 del regolamento approvato col regio decreto 9 novembre 1885, n. 3544, senza obbligo di dare cauzione (applicandosi così per analogia i criteri adottati dalla legge sulla imposta dei fabbricati per l'esonero temporaneo dei fabbricati in corso di trasformazione o di nuova costruzione);

2ª Debba l'atto di concessione prestabilire sempre un termine perentorio pel compimento dei lavori occorrenti all'utilizzazione della forza motrice in correlazione al progetto di massima annesso alla domanda di derivazione; e per tale effetto sia il concessionario tenuto a prestare una cauzione commisurata all'entità dell'opera;

3º Decorso il termine fissato nella concessione pel compimento dei lavori, debba la mancanza di collaudo venire sempre accertata dall'autorità competente per gli effetti della revoca della concessione stessa.

speciale, per cui era necessario ad equipararle un equo ed omogeneo trattamento.

A questo, per sommi capi, mira il presente disegno di legge.

D'accordo il Governo che l'ha proposto, di accordo la Camera dei deputati, d'accordo l'Ufficio centrale, io non dubito che anche il Senato vorrà sanzionarlo col proprio voto.

Osservatore pratico dei due sistemi in funzione sopra una scala abbastanza vasta, e da molti anni, io mi sono persuaso nel propugnarla anche così, che talvolta il meglio può essere nemico del bene.

Mi pare che sia prima di tutto necessario di scartare a priori i timori eccessivi che alcuni dei colleghi potessero avere in linea giuridica.

Io non ho studiato giurisprudenza, ma lodo l'onor. ministro di grazia e giustizia che ha concorso a produrre questa legge; convinto che i tempi spostano in qualche maniera gli antichi centri di gravità giuridica, mi pare che, pur rimanendo la proprietà sacra ed inviolabile, non sia certamente con questa legge che essa si turbi, tanto più che per essa si aumenta di prezzo la generale proprietà aumentandosi la potenzialità della ricchezza pubblica.

Io sono ben lontano, o signori, dal descrivere qui le teorie stravaganti dei partageux, mi basti il notare come si faccia strada la tendenza, secondo me morbosa, del così detto socialismo di Stato, e il poco scrupolo che certi Stati nutrono nella invasione dei diritti privati dei cittadini.

Io penso che se non conviene avere una paura esagerata dei moti sociali, neppure si può cullarsi in una sicurezza eccessiva. Conviene essere saggiamente previdenti e liberali nel vero senso della parola.

D'altra parte non è nemmeno a tacersi, e taluno di voi che dimora in alcune provincie dell'alta Italia avrà potuto provarlo, che in questi ultimi tempi quando si tratta di espropriazioni sono frequenti i casi in cui le esigenze dei proprietari diventano eccessive. E potrei citare un caso a me occorso (Attenzione). Io doveva congiungere due opifici industriali che mi riguardano, della distanza di sette ad ottocento metri l'uno dall'altro con una trazione elettrica sopra un binario Decauville, fatto a mie spese, su fondi miei, eccettuato il passaggio sotto un grande arco di ponte sul quale passava una strada comunale. Il ponte

era solidissimo, tuttavia ho costrutto un sotto arco per maggiore sicurezza, sebbene non vi dovessero passare che carretti e vagoncini per materia tessile; niente di troppo pesante.

Dapprima il Ministero dei lavori pubblici, mandò a chiarire la posizione perchè si specificasse meglio qual genere di trazione si voleva introdurre.

Ebbero luogo visite replicate e sopra luoghi dal Genio civile; il comune domandava nientemeno che la garanzia personale di chi vi parla, non bastandogli quella della Società a cui apparteneva; più esigeva che si creasse nel paese un'opera di beneficenza (*Ilarità*).

E notate che nei due opifici duecento operai dei due sessi erano impiegati che a quel comune appartenevano.

E non fu che in seguito a molte pratiche amichevoli di ogni maniera che si è giunti a poter correre colla trazione elettrica sotto il ponte.

Ma torniamo al progetto di legge. E dirò prima delle raccomandazioni in tesi generale; poi agli articoli ne farò manomano delle altre.

In tesi generale intanto io non dubito che anche al Senato il Governo confermerà quanto ha promesso nell'ordine del giorno della Camera dei deputati per modificare la legge del 1884.

Questa è la prima raccomandazione.

La seconda viene dal Circolo industriale e commerciale di Milano, presieduto dal nostro collega Vigoni, il quale non potendo esser presente, mi ha mandato in nome del sodalizio ch'egli presiede e del Collegio degli ingegneri, se era possibile di far accettare al Senato un articolo aggiuntivo.

Per le ragioni già espresse raccomando la proposta, e la mando all'onor. Adamoli, dandone al Senato lettura:

« In caso di opposizione del proprietario alla pronta esecuzione dell'impianto del cavo, il prefetto, in seguito al parere del Genio civile, potrà autorizzare l'esecuzione purchè il concessionario faccia il deposito della somma prevista dalle disposizioni dell'art. 6° della presente legge, ed assuma l'intiera responsabilità delle conseguenze dell'opera, ritenuti salvi ed integri i diritti del proprietario, per far valère i quali avrà ricorso all'autorità giudiziaria ».

Evidentemente la proposta che io faccio an-

Legislatura xvIII —  $1^a$  sessione 1892-94 — discussioni — tornata del 5 giugno 1894

che mia, ha lo scopo di far perdere meno tempo e meno danaro possibile senza danno del proprietario.

Ed il danno è difatti appena sensibile una volta che si paragoni la differenza che c'è a scavare un canale, con tutti i carreggi e i terrapieni che l'acquedotto porta con sè, ed il piantare dei pali a lunghe distanze, che facilmente si possono togliere, e rimettere le cose a posto.

E siccome la legge contempla all'art. 9 che l'esecuzione abbia a procedere per rito sommario, così io credo che il Governo non avrà difficoltà di accettare una raccomandazione omogenea alla legge e della quale è un perfezionamento.

E due.

Si sono emessi dei dubbi sul metodo di procedura. Vuolsi la procedura vigente in materia civile? — sia pure col rito sommario citato dall'art. 9?

Se questo dubbio esiste, può sciogliersi nel regolamento?

Per la procedura esistono le disposizioni nelle leggi 25 giugno 1865 e 7 aprile 1892 sui telefoni.

A me pare che un cenno possa includersi nel regolamento.

Ad ogni modo, resti come raccomandazione al Governo.

E tre. Oltre la linea di percorrenza del cavo elettrico a integrare il sistema di condotta stanno le due stazioni di partenza e di arrivo.

La stazione di partenza che è la forza generata dal salto può essere retta dalla legge vigente, mentre la stazione di arrivo che è la utilizzazione dinamo-elettrica è supposta far parte della proprietà dell'opificio utente.

Ma nelle tratte elettriche, e specialmente tra quelle molto lontane dai due punti possono intercedere le stazioni di mezzo pei trasformatori, le quali hanno un doppio vantaggio, anzi una doppia esigenza. Valga l'esempio fra Tivoli e Roma, e il sapere che quasi dappertutto intercedono i trasformatori anche nelle piccole linee. Dissi di avere due vantaggi e mi spiego.

Causa la economia nel diametro dei fili, la corrente è di solito ad alta tensione e quindi pericolosa, tanto per gli uomini quanto pel macchinario. Occorre ridurla nei trasformatori che si rendono necessari lungo la linea, in qual-

siasi caso questa non consti delle due sole stazioni estreme. Le stazioni di distribuzione avranno nell'avvenire molta importanza e non vanno dimenticate nella legge. Anche pel secondo vantaggio, che da queste stazioni intermedie si abbiano a diramare le forze divise, ed invece di una sola forza motrice si abbiano a suddividere in 10, 15, 20 o più; e quindi distribuire anche a domicilio delle forze motrici popolari.

Ora io mi sono domandato, e sono rimasto incerto, se sieno contemplate nella legge le stazioni intermedie, parendomi che potrebbero esserlo nel regolamento inquantochè pochissimo spazio occorra pei trasformatori, che per le correnti alternate sono congegni immobili che si possono collocare dovunque senza personale di sorveglianza. E qui una parola d'onore all'illustre Ferraris, l'inventore dei motori elettrici a campo rotante, che delle correnti alternate rese possibile l'adozione, assai più adatte delle correnti continue per le trasmissioni lontane. Per le quali ultime la concessione portata da legge si farebbe più importante, dove i trasformatori constano di altre dinamo in moto, con personale di sorveglianza. nel qual caso una stazione intermedia di trasformatori diventa una vera e propria officina. Conviene insomma contemplare l'uno e l'altro caso, secondo l'onere relativo di servitù, antivenire cioè che lo impianto delle stazioni intermedie da me indicate non possa andare soggetto a dei capricci straordinari di pretese da parte dei proprietari.

E quattro. A questo punto non posso non formolare due voti di perfezionamento integrale del sistema per una legge prossima poichè la legge presente non li contempla.

E sono: uno quello a cui alludevo da principio e sul quale sono ben contento di farmi udire dal ministro dei lavori pubblici, intendo dire: estendere le concessioni legali alla trazione elettrica sui binari.

Colla presente legge si mettono in rapporto due opifici uno coll'altro; ma non si potrebbe mettere in relazione un opificio con una stazione ferroviaria o con un porto. Se non oggi, domani, da questo bisogno evidente non ci potremo sottrarre.

Da un lato si presenta l'avvenire assicurato delle trazioni elettriche, e secondo il Ferraris

la loro applicabilità anche alle grandi ferrovie dello Stato; dall'altro la sicurezza quasi matematica, (e l'onor. Saracco sarà il primo a confermarlo) che per molto tempo ancora i sussidi del Governo o delle provincie saranno per le ferrovie locali a vapore nè frequenti nè generosi.

Nessun sistema di locomozione potrebbe essere più economico, più conveniente di questo. Aggiungete che per certi prodotti il prezzo dei noli oggidì è una questione di essere o non essere; poichè quelli delle materie e delle merci sono talmente ridotti che quando si tratta di prodotti voluminosi e di poco costo, si stabiliscono, per così dire, delle industrie che si limitano a determinate periferie geografiche, oltre le quali sarebbero perdenti.

Per esempio, una fabbrica di prodotti chimici può andare fino a un dato luogo, non più in là perchè non regge il prezzo di trasporto in confronto di un'altra più lontana, che essa pure si sviluppa entro una data periferia.

Anche sotto questo aspetto sarà provvida legge dell'avvenire quella che stabilirà le concessioni per la trazione elettrica.

Lo Stato già compreso delle esigenze del tempo, ha largheggiato nell'uso delle strade pubbliche per le tranvie e binari di raccordo di esse con opifici. Un passo di più e saremo a posto anche colla elettricità ferroviaria. E cinque.

Punto sesto. Sarebbe necessario anche di applicare la concessione alle funi aeree di acciaio che attraversano le vallate, e dirupi ermi e selvaggi per giungere alle stazioni di sfogo col sistema detto in inglese telpherage, in uso pel trasporto di merci, o minerali od altro, mediante piccoli veicoli, sia per gravitazione, sia per motore elettrico.

Il telpherage funziona in più siti agli Stati Uniti, ed a Glynde nella contea di Sussex in Inghilterra attraversando nell'aria le sottostanti proprietà per arrivare al luogo di deposito o di spaccio.

Non oso tediare il Senato maggiormente; mi riservo pochi appunti agli articoli. È mi riassumo:

1° L'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati sulla riforma della legge 10 agosto 1884;

2º Autorizzazione eventuale del prefetto;

- 3º Procedura secondo le leggi del 1865 e del 1892 sui telefoni in tema di espropriazione;
- 4º Stazioni intermedie dei trasformatori; 5º Le trazioni elettriche col concorso del ministro dei lavori pubblici.

6º Passaggio di funi d'acciaio aeree.

Mi perdoni il Senato se ho domandato troppo alla sua longanimità, ma si tratta di un progetto di legge del quale io dovevo accennare l'importanza, come lo farebbe un vecchio soldato che da 50 anni si trovò a contatto delle leggi che regolano le forze motrici industriali: per quaranta al vecchio sistema delle concessioni idrauliche e da dieci in qua reso partecipe dei comuni benefici apportati dalla scienza colle stupende invenzioni della elettricità.

Il Senato comprende quanto il progetto avvantaggierà la pubblica economia, perchè l'Italia è ricca di salti d'acqua che le altre nazioni non hanno in tant'abbondanza. L' energia, l'intelligenza, la sobrietà, l'attitudine dei nostri operai ci troveranno il compenso di più estesi salari.

Questo progetto sarà rimuneratore anche per la finanza.

Io desidero che i due ministri proponenti, da quel banco ancora possano essere gli esecutori di questa legge. Comunque sia, io prego l'onorevole Adamoli e l'onorevole Calenda di volerci caldamente appoggiare le raccomandazioni che ho ad essi dirette. Era intendimento dell'onorevole Boselli di portare allo studio quanto prima il complemento di questa legge. Anche l'onorevole Giovannelli che ci ha avuto un merito speciale, come relatore della medesima all'altro ramo del Parlamento, si proponeva di aggiungervi i suoi studi personali nel prossimo autunno. I sodalizi industriali, e tecnici del Regno sono già in movimento per dare impulso e collaborazione a queste superiori iniziative (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

ADAMOLI, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura. Anzitutto ringrazio l'onorevole Rossi di avere concluso che questo progetto di legge possa essere approvato tal quale e che non debba essere rimandato alla Camera; di ciò, anche a nome del ministro che rappresento, gli rendo vive grazie, perchè ciò mostra come ab-

bia, al pari del relatore, riconosciuta l'urgenza dell'applicazione di questa legge.

L'onorevole Rossi capirà che, col progresso vertiginoso della scienza, è molto difficile fare una legge, in quest'ordine di materie, che possa abbracciare tutte le applicazioni successive delle scoperte dell'ingegno umano.

Il legislatore bisogna che segua gradatamente lo sviluppo scientifico, e ne regoli l'uso di mano in mano ch'esso entra nel dominio pratico.

Accontentiamoci per ora di approvare questo progetto così urgente, riservandoci poi di approvare quegli altri progetti di legge che naturalmente, come ha detto l'onorevole Rossi, dovranno venir proposti. Perchè è certo che la trazione elettrica avrà bisogno di un progetto di legge che la regoli; è certo che per il trasporto elettrico attraverso alle valli, occorreranno provvedimenti legislativi. Come provvedimenti legislativi dovranno adottarsi, per fissare l'unità di misura della forza elettrica, la quale si sta studiando uniformente in Inghilterra, in Germania, e in tutte le parti del mondo.

Siamo d'accordo, onorevole Rossi, che su tutte queste materie si dovranno formulare delle norme di legge, e non dubito che il Governo ed anche il successore dell'onorevole Boselli saranno ben lieti di approfittare di tutti i suggerimenti che l'onorevole Rossi vorrà dare sull'argomento.

In tanto la posso assicurare, onorevole senatore, che tutte le raccomandazioni da lei fatte saranno accettate, per quanto è possibile, nel regolamento.

Annunciato questo proposito mi sembra inutile seguire l'onor. Rossi ne' particolari delle sue osservazioni, dacchè siamo d'accordo nella massima. Quanto alle affermazioni fatte dall'onorevole Boselli alla Società promotrice ed industriale di Torino, non dubito saranno mantenute.

Sarà pure tenuto conto delle raccomandazioni fatte a nome dell'onor. Vigoni.

E dopo ciò convengo coll'onor. Rossi che è spiacevole si sia dovuto discutere in un momento di transizione ministeriale, una legge di tanta importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io non ho che da prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, che erano tutte quelle che egli mi poteva fare, ed io poteva chiedergli, e non dubito che anche l'onorevole guardasigilli le confermerà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche sospese o' sotterranee, che vogliano eseguirsi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per usi industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. L'art. 598 del Codice civile esentava dalla servitù « case, cortili, giardini, aie ad esse attinenti ». Alla Camera dei deputati si è aggiunta la parola « frutteti ».

Io ho un esempio che mi tocca da vicino, un frutteto il quale è di 16 ettari ed è annesso alla casa; nel regolamento una parola che determini, o limiti questa espressione potrebbe essere a posto: faccio semplicemente l'osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

ADAMOLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Si studierà la questione come propone l'onorevole senatore Rossi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 2.

Chi domanda il passaggio deve fare tutte le opere necessarie per servirsene e per eliminare ogni pericolo per la incolumità delle persone; può anche essere obbligato a servirsi di opere

già praticate dal proprietario e adatte allo scopo, corrispondendo al proprietario un'equa indennità per le spese di impianto già da lui sostenute e contribuendo anche proporzionalmente nelle spese di manutenzione.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Se fossero state aggiunte dopo le parole « la incolumità delle persone » anche le parole « animali e cose », mi sarebbe piaciuto di più. Se vi hanno in gioco i doveri del proprietario, vi hanno anche gli oneri del cavo, ma voglio süpporre che animali e cose si sottintendano. Ma qui intercede il dovere bilaterale della tutela; e chi avesse dei danni per atti dolosi si dovrà parificare alle contravvenzioni che stabilisce la legge del 7 aprile 1892, art. 315 del Codice penale?

È da conferirsi all'autorità amministrativa il potere discrezionale?

Non so se questo possa spiegarsi nel regolamento, perchè la relazione ministeriale dice di lasciare alla giurisprudenza i singoli casi.

Qui veramente più che di casi singoli si tratta di casi che ponno essere generali.

Veda se di queste osservazioni si può tener conto nel regolamento, che quanto a me non lice far proposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

### Art. 3.

Deve anche permettersi il passaggio delle condutture a traverso a canali od acquedotti o ad altri manufatti inservienti ad altri usi, purchè non ne venga impedito o menomato l'uso di questi a danno del proprietario.

Pongo ai voti l'art. 3: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Dovendosi, nell'eseguire le condutture elettriche, attraversare strade pubbliche ovvero fiumi o torrenti o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi e i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorità competenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Su questo articolo è sorto un dubbio. Qui sono stabiliti i rapporti tra gli industriali ed i privati. Si domanda: intendesi compreso anche il demanio comunale?

Io non ne dubito, perchè non mi pare che si debba vulnerare i pronunciati dell'autorità giudiziaria o possa nascere dualismo fra i due poteri. Però un importantissimo sodalizio di Torino ha sollevato il dubbio ed ha domandato se si possa credere che altra cosa siano le strade pubbliche ed altra cosa le piazze e le strade comunali. L'art. 4 subordina la concessione alle prescrizioni delle autorità competenti; il comune è compreso od escluso? Si daranno senza dubbio e frequenti e indispensabili i passaggi entro la proprietà di un comune. A me pare che toccherebbe all'autorità giudiziaria lo statuire come è già accennato nell'art. 9 e anche dall'art. 8 della legge, ed allora mi acqueterei.

Sarà però necessaria una parola di spiegazione nel regolamento. Cosa ne dice il ministro di grazia e giustizia?

CALENDA DI TAVANI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

calenda di tavani, ministro di grazia e giuzstizia. Se ho bene intesa l'osservazione dell'onorevole Rossi, mi pare che egli dubiterebbe se le strade comunali possano essere anche sottoposte a questa disposizione, quasi non fossero ancor esse strade pubbliche.

Ora io credo che non vi sia nessun dubbio che anche le strade comunali siano vie pubbliche, come lo sono le strade provinciali: conseguentemente sono tutte regolate dalla stessa disposizione di questo articolo quarto.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non vorrei annoiare il Senato, ma tuttavia amo dare lettura dell'appunto che il nominato sodalizio fece pervenire al Governo per il dubbio del quale ho fatto cenno.

Il sodalizio torinese dice:

« Infatti: il disegno in esame provvede al solo caso in cui si debba attraversare le strade pubbliche e non al caso che ci preoccupa, quello in cui si debba gravare di servitù una striscia delle strade e piazze comunali per farvi correre il cavo lungo le medesime.

«Inoltre l'art. 4 del disegno, col richiamare la legge sulle opere pubbliche, naturalmente non ha inteso dire più di quanto si trova espresso agli art. 32 e 39 della legge stessa e cioè: che nel caso in cui si avesse o si acquistasse la ragione di attraversare il suolo pubblico comunale, si dovranno compiere opere determinate; quindi l'art. 4 lascia impregiudicata la questione di vedere a quale autorità spetta l'effettivo riconoscimento di questa ragione di attraversare ».

Ora pare anche a me esplicita la necessità che debba l'Autorità giudiziaria pronunciare l'obbligatorietà del passaggio della corrente elettrica con effetto esecutivo, salvo al Comune il diritto di subordinare le norme di esecuzione ai regolamenti di polizia esistenti od a quelle altre cautele che nell'interesse generale dei suoi abitanti esso crederà di adottare.

Compiuto così il debito mio, il competentissimo mio vicino e collega, onorevole Auriti, mi dice che l'interpretazione data dall'onorevole guardasigilli non ammette replica ed io mi acqueto a cotanta autorità colla persuasione tuttavia di non avere invocato invano quella interpretazione.

PRESIDENTE. Dunque ella non fa alcuna proposta formale.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. No signore.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Chi approva l'art. 4 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Chi vuol far passare le condotte elettriche sul fondo altrui deve giustificare di poter disporre delle medesime e stabilirne il valore e l'utilità industriale, deve inoltre giustificare che il passaggio richiesto ed il modo di esercizio del medesimo sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo serviente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini ed alle altre

condizioni del corso e del luogo ove deve essere condotta la energia elettrica.

Senato del Regno

(Approvato).

#### Art. 6.

Prima d'imprendere la esecuzione della condotta, chi la chiede deve corrispondere al proprietario del fondo serviente una indennità da ragguagliarsi alla diminuzione di valore del suolo, sul quale la servitù si vuole imporre derivante direttamente dalla imposizione e dall'esercizio della servitù medesima. Per ragguaglio al valore il suolo medesimo sarà considerato quale trovasi e senza detrazione alcuna per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.

Deve inoltre risarcire al proprietario i danni immediati e quelli derivanti dalla intersecazione del fondo o da altro deterioramento, non che dall'esercizio del passaggio attraverso il fondo per la sorveglianza e manutenzione della condotta elettrica.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI ALESSANDRO. A questo articolo, se fosse possibile apportare modificazioni, io avrei proposto che invece del quinto di sopraprezzo si mettesse la metà. E qui prendo le parti del proprietario. A me sembra che il quinto sia troppo esiguo. Nella ressa di guadagni attuali è certo che i guadagni che qui chiamerò mobili hanno maggiori risorse dei guadagni sugli immobili.

Ora qui si tratta di una invasione che certo volontaria non è. C'è il danno della occupazione, comunque esiguo; c'è il passaggio, c'è la molestia; e poi la legge valuta soltanto il danno per una volta tanto, mentre il proprietario paga la sua imposta permanente tutti gli anni. Ecco le ragioni sommarie per cui in questo e nel susseguente articolo 7 io avrei proposto di elevare l'indennità al sovrappiù della metà in luogo del quinto.

Capisco che questo non si può fare nel regolamento, ma se una nuova legge venisse a dare un assieme integrale alla legge attuale, il legislatore dovrebbe farsi carico di questa mia osservazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 6 è pregato di alzarsi:

(Approvato).

### Art. 7.

Ove la domanda di passaggio della condetta sia fatta per un tempo non maggiore di 9 anni l'indennità ragguagliata al valore del suolo, sarà ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo dovrà essere ridotto in pristino a cura e spese del concessionario della condotta.

Chi ha ottenuto il passaggio temporaneo può, avanti la scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato.

Scaduto il primo termine non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

(Approvato).

### Art. 8.

Il proprietario della condotta elettrica dovrà in ogni tempo osservare quanto è o sarà disposto dalle discipline legali o regolamentarie speciali sulla materia, e quelle speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite pel regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

(Approvato).

## Art. 9.

Le controversie cui potrà dare luogo la applicazione della presente legge saranno sempre trattate col rito sommario tanto innanzi ai tribunali quanto innanzi alle Corti.

Potranno tutti i proprietari dei fondi sui quali vuole imporsi la servitù, essere convenuti in un solo giudizio ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è situato il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà pure domani a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti in favore di alcuni comuni delle provincie di Cagliari e Sassari e di privati danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1892 » (N. 234).

PRESIDENTE. Viene ora il progetto di legge: « Provvedimenti in favore di alcuni comuni delle provincie di Cagliari e Sassari e di privati danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1892.».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 234).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Verremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 250,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per gli esercizi 1893-94 e 1894-95 in ragione di L. 125,000 per esercizio destinata:

- a) per sussidi lai privati che ebbero danneggiate o distrutte le loro case di abitazione in taluni Comuni delle due provincie di Cagliari e Sassari in conseguenza delle inondazioni del 1892 e 1893;
- b) per contributo ai Comuni che per la stessa causa ebbero distrutti o danneggiati gli edifizi pubblici di loro proprietà, le strade, i ponti, ecc.

(Approvato).

## Art. 2.

Con regio decreto verranno indicati i Comuni e le opere per le quali si concederà il contributo governativo, e pure con regio decreto dovranno essere approvati gli elenchi dei privati ai quali verrà concesso il sussidio.

Tali elenchi saranno compilati per cura del prefetto della rispettiva provincia, d'accordo con l'ufficio del Genio civile governativo e con la locale Giunta municipale.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale verranno stabilite le norme modalità inerenti tanto alla concessione dei sussidi ai privati che all'erogazione del contributo a favore dei Comuni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

## Proposta di modificazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del progetto di legge sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno ed in Sicilia ».

ADAMOLI, sottosegretario di Stato al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, sottosegretario di Stato al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Prego la cortesia del Senato a voler rimandare la discussione di questo disegno di legge, che è di grande importanza, e merita una lunga discussione, che forse in questo momento non è il caso d'intraprendere.

PRESIDENTE. L'onorevole sotto-segretario di Stato Adamoli propone che voglia il Senato togliere dall'ordine del giorno questo disegno di legge.

Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay;

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia;

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una proroga quinquennale dei tribunali della riforma;

Dichiarazione del 29 settembre 1893, addizionale alla convenzione internazionale di Berna per trasporti delle merci per strada ferrata;

Approvazioni di maggiori assegnazioni

per L. 297,500 e diminuzioni di stanziamenti per L. 299,000 su diversi capitoli sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di aumenti e di corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese dell'Amministrazione del Fondo pel culto ed a quelle pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma durante l'esercizio finanziario 1893-1894;

Approvazione di un'assegnazione straordinaria di L. 2502 73, per provvedere al pagamerto di spese arretrate riguardanti il trasporto di stampati, e di una diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di un maggiore assegno di L. 12,000 al capitolo 113 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94 (Spese della Commissione d'ispezione degli Istituti d'emissione);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 248,600 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94;

Convalidazione del decreto reale con cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell' esercizio finanziario 1893-94;

Nuova ripartizione di spese autorizzate per opere idrauliche straordinarie;

Trasmissione a distanze delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per usi industriali;

Provvedimenti in favore di alcuni comun delle provincie di Cagliari e Sassari e di privati danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1892.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95;

Spesa straordinaria da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1894-95.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusala votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93.

| Votanti             |    |   |   |    |   | 106 |
|---------------------|----|---|---|----|---|-----|
| Favorevoli .        |    |   | • | .8 | • | 97  |
| Contrari.           | •  | • | • |    | • | 8   |
| Astenuti.           | •  | • | • | •  | • | 1   |
| (Il Senato approva) | ). |   |   |    |   |     |

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95.

| Votanti    |   |   |   |   | 10 | 6 |
|------------|---|---|---|---|----|---|
| Favorevoli |   | ۰ |   |   | 96 |   |
| Contrari . | • |   | • |   | 9  |   |
| Astenuti.  |   | ٠ | • | ٠ | 1  |   |
|            |   |   |   |   |    |   |

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 3,437,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per L. 150,000 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 500,000 riguardante provvedimenti di sicurezza pubblica in Sicilia;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 82,435 e di diminuzioni di stanziamento per L. 67,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di maggiori assegnazioni per

L. 32,300 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94.

| Votanti    | • | • |   | 106 |
|------------|---|---|---|-----|
| Favorevoli |   |   |   | 89  |
| Contrari . | ۰ |   | ٠ | 16  |
| Astenuti . |   |   |   | 1   |

(Il Senato approva).

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Brescia, Livorno, Massa Carrara ed altre ed ai comuni di Forenza, Laurino, Lugnano, Ottati, Valguarnera, Camino, Cantarana, ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Conversione in legge di 10 decreti reali autorizzanti alcuni comuni ed alcune provincie ad eccedere con la sovrimposta la media triennale 1884-86.

| Votanti    | • |   | ٠ | • | 106 |
|------------|---|---|---|---|-----|
| Favorevoli | ٥ | • | • | σ | 86  |
| Contrari   |   | • |   |   | 19  |
| Astenuti   |   | • | • | • | 1   |

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95.

|     | Votanti        |     | • |  | 105 |
|-----|----------------|-----|---|--|-----|
|     | Favorevoli     |     |   |  | 93  |
|     | Contrari .     | ۰   |   |  | 11  |
|     | Astenuti       |     |   |  | 1   |
| (Il | Senato approva | a). |   |  |     |

PRESIDENTE. Domani alle ore 14 seduta pubblica con l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

La seduta è sciolta (ore 17).